

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 19/2018 DEL 15 NOVEMBRE 2018

ACCONTI IN SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2018

In prossimità della scadenza vi ricordiamo che **venerdì 30 novembre 2018** andrà versata la seconda rata d'acconto per il 2018 relativa a:

- imposte sui redditi (IRPEF ed IRES)
- IRAP
- IVIE e IVAFE
- Cedolare secca sulle locazioni
- Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata

Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione Modello Redditi 2018 e dai soggetti IRES tenuti al Modello Redditi 2018 per i quali tale mese è l'undicesimo dell'esercizio sociale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

- per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF
- per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65 euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

Anche l'acconto IRES deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

L'acconto IRAP, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 446/97, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA IN SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2018

Scade il prossimo 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2018 (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione (LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

DEFINIZIONE AGEVOLATA 2018: PUBBLICATI I MODULI DI ADESIONE

Sono stati pubblicati, sul sito internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione, i modelli che i contribuenti dovranno utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla cosiddetta "rottamazione-ter" (definizione agevolata 2018), che permetterà di pagare l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Si tratta, rispettivamente del:

- Mod. DA-2018, Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione-ter") dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

- Mod. DA-2018-D, Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le risorse proprie dell'Unione Europea (carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea).

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata (compilata in ogni sua parte ed insieme alla copia del documento di identità) entro il 30 aprile 2019, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate-Riscossione di riferimento;
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

IN DIRITTURA D'ARRIVO IL CODICE DELL'INSOLVENZA (RIFORMA DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI)

Il Ministero della Giustizia ha licenziato lo schema del Decreto Legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017.

Si segnala in particolare che uno degli articoli che entreranno in vigore subito è quello riferito alla **Nomina degli organi di controllo** che, con riferimento alle **società a responsabilità limitata**, prevede quanto segue:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato” saranno aggiunte le seguenti: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”. Il comma sesto diventerà quindi del seguente tenore: “L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.”

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore delle novità devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni del nuovo art. 2477.

ACCESSO AL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI PER LA REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO FE

È importante accedere al portale Fatture e Corrispettivi entro la fine del 2018 per registrare il proprio indirizzo telematico per la fatturazione elettronica.

È possibile farlo direttamente previa registrazione ad Entratel (o Fisconline se ricorrono le condizioni).

Con il Provvedimento n. 291241 del 5 novembre, l'Agenzia Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le relative istruzioni.

Un accesso diretto al portale Fatture e Corrispettivi consentirà anche:

- la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.

L'accesso diretto ad Entratel, invece, consentirà di consultare l'archivio dell'Amministrazione Finanziaria contenente:

- le dichiarazioni fiscali presentate
- i dati catastali dei vostri immobili
- i versamenti che avete effettuato con i modelli F23 ed F24
- gli atti registrati
- i dati dei rimborsi
- le informazioni e i dati relativi agli studi di settore (per chi ne è assoggettato).

IL REGIME FORFETTARIO DEL 2019

La Bozza di Bilancio 2019 prevede delle modifiche importanti anche per quanto riguarda il regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014.

In primo luogo viene innalzato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi/compensi percepibili per poter usufruire del regime.

Tale limite si applicherà a tutte le tipologie di attività, laddove nel sistema vigente si applicano limiti differenziati a seconda del codice ATECO dell'attività svolta.

Rimangono invece invariati i coefficienti di redditività utilizzati per calcolare l'imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Nell'attuale versione della bozza è inoltre prevista la rimozione:

- del limite alle spese per i dipendenti (attualmente fissata a 5.000 euro)
- del limite del costo dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro).
- del limite di 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti.

Viene però prevista l'inapplicabilità del regime se i soggetti che hanno percepito tali redditi esercitano l'attività d'impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili).

È stata introdotta un'ulteriore causa di esclusione, rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società personali o associazioni professionali, di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, oppure in società a responsabilità limitata e associazioni in partecipazione; l'esclusione non è limitata alle società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai soci, di cui all'art. 116 del TUIR, ma alla generalità di tali soggetti collettivi.

NUOVO GRUPPO IVA

L'Agenzia Entrate, con la Circolare 19/E del 31 ottobre 2018, ha analizzato i diversi aspetti della disciplina del Gruppo IVA, e ha fornito chiarimenti interpretativi.

Il Gruppo Iva, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, prevede la possibilità, per tutti i soggetti IVA stabiliti in Italia per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per aderire all'istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso.

Per il primo anno di applicazione, se l'opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Questi i punti analizzati nella Circolare:

- il regime del Gruppo IVA;
- nascita, modifiche e scioglimento del Gruppo IVA;
- gli effetti dell'opzione per il regime del Gruppo IVA;
- adempimenti e responsabilità.

CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE SU ECOBONUS E CESSIONE DEL CREDITO

L'Agenzia Entrate con la risposta n. 612018 ha chiarito che la cessione dell'ecobonus può essere effettuata anche nei confronti della società esercente l'attività di somministrazione di lavoro laddove la stessa partecipi ad un'associazione temporanea di imprese per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.

Nel documento viene ricordato che l'art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge di Bilancio 2018 ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari.

In merito ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, la Circolare n. 11/E 2018 precisa che per "soggetti privati cessionari" devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Tale collegamento deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.

Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione sussiste anche con la società che fornisce il personale nell'ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE SULLA FATTURA ELETTRONICA

In data 12 novembre 2018 si è tenuto un videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dell'Agenzia Entrate. In tale occasione l'Agenzia Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti che risultavano ancora irrisolti.

In sintesi i punti che sono stati chiariti:

- ai fini della detrazione IVA, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica regolarmente transitata tramite il Sdl. Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;
- non sussiste l'obbligo di comunicazione dei dati fatture (cosiddetto spesometro) per le fatture ricevute da soggetti esonerati dal nuovo obbligo (ad esempio soggetti minimi e forfettari) anche se le predette fatture sono regolarmente emesse in formato cartaceo senza transitare dal Sdl;
- le autofatture per omaggi e per autoconsumo devono essere necessariamente emesse in XML e devono essere inviate al Sdl;
- nel caso di integrazione di fatture d'acquisto riportanti il codice N6 (Reverse Charge) è possibile sia predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al Sdl), oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell'Agenzia Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all'integrazione emettendo un'autofattura che transita dal Sdl. Il documento sarà così conservato. Per gli acquisti intra e extra Cee permane l'obbligo di invio del cosiddetto "esterometro" pertanto nessuna ulteriore comunicazione è obbligatoria;
- non vi è obbligo di emissione della fattura, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, per operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA;
- non sono state modificate le disposizioni in tema di fattura differita, pertanto rimarrà valida la possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- i consumatori finali, i condomini, i regimi agevolati possono decidere di comunicare un indirizzo telematico a cui farsi recapitare le fatture elettroniche, potendo così optare di non farsi recapitare copia cartacea o analogica della fattura elettronica;
- nel caso in cui la fattura elettronica emessa riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale inesistente, il Sdl scarta la fattura in quanto non conforme all'art. 21 del DPR 633/72. Nel caso in cui, invece, la fattura riporti un identificativo IVA cessato o di un soggetto deceduto, la fattura sarà correttamente emessa ai fini fiscali. L'Agenzia eventualmente effettuerà successivamente dei controlli sulla veridicità dell'operazione;
- nel caso di fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, il numero e la data della dichiarazione d'intento devono essere indicati in uno dei campi disponibili del tracciato XML, ad esempio "causale".

FATTURA ELETTRONICA: NOVITÀ ISTRUZIONI E I MODELLI PER LE DELEGHE

Con il provvedimento n. 291241, l'Agenzia Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le relative istruzioni.

È stato altresì approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.

Con la presentazione del modulo relativo alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è possibile delegare i seguenti servizi:

- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- Registrazione dell'indirizzo telematico, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
- Accreditamento e censimento dispositivi, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.

La durata della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è fissata al massimo in 2 anni; quella per l'utilizzo del Cassetto fiscale delegato in 4 anni.

La presentazione della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica può essere effettuata:

- dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale compilando la specifica sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia Entrate;
- dal delegante attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata Entratel/Fisconline;
- dal delegante consegnando la delega stessa all'intermediario delegato, che provvede ad inviare all'Agenzia Entrate i dati essenziali ai fini dell'attivazione delle deleghe/revocche che gli sono state conferite. Tali dati sono trasmessi entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di conferimento delega ed entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di revoca di deleghe già conferite.

L'intermediario, per l'attivazione delle deleghe, può utilizzare un servizio di invio massivo o una funzionalità web di invio "puntuale" disponibile nella propria area riservata.

Tramite l'invio massivo l'intermediario delegato invia all'Agenzia Entrate una comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe, subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. L'invio massivo è presentato attraverso Entratel. Tramite l'invio puntuale (disponibile dal 30 novembre) l'intermediario delegato invia i dati essenziali per l'attivazione della delega tramite una funzionalità web che sarà resa disponibile nella propria area riservata.

Per le deleghe la cui attivazione avviene attraverso intermediario abilitato, l'Agenzia Entrate trasmetterà apposita comunicazione per informare il soggetto delegante dell'attivazione della delega ai servizi di fatturazione elettronica da parte di un intermediario. Tale comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

I soggetti ai quali è stata conferita procura speciale per la presentazione del modulo possono predisporre un file con le copie delle deleghe sottoscritte dal delegante, i documenti d'identità, un prospetto, prodotto secondo lo schema riportato in un allegato al Provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di procura speciale, firmare digitalmente il file ed inviarlo con PEC a delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it

Le deleghe presentate saranno così attivate entro 5 giorni dall'invio della PEC.

Gli intermediari hanno l'obbligo di conservare i moduli acquisiti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli. I moduli acquisiti sono numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione del numero progressivo e data della delega/revoca, del codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante, degli estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

Si sottolinea che il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è ora separato da quello per l'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.

Gli intermediari sceglieranno in via prioritaria l'invio massivo delle deleghe, già attivo dal 5 novembre 2018, subordinato alla positiva verifica degli elementi di riscontro (che permette la mancata allegazione della copia della delega, consentendo sufficiente certezza del conferimento della delega, che comunque è confermata dalla ricevuta consegnata via PEC al contribuente delegante) contenuti nella dichiarazione IVA.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 19/2018 DEL 15 NOVEMBRE 2018

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DIGNITÀ

[Legge 9 agosto 2018 n° 96](#)

Il decreto legge 12 luglio 2018 n° 87 dal titolo "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018 n° 96, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro.

Il contratto di somministrazione di lavoro è definito come il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

La disciplina del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, contenuta nell'art. 31 del D.Lgs. n° 81/2015, rimane invariata. Tale norma dispone che, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non possa eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto e che è possibile stipulare contratti di somministrazione a tempo indeterminato in qualsiasi settore di attività aziendale.

La disciplina del contratto di somministrazione a tempo determinato ha invece subito importanti modifiche in quanto l'articolo 2 del decreto legge 87/2018, convertito dalla legge 96/2018 ha esteso al rapporto tra l'agenzia di somministrazione e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato.

Così come disciplinato dalla nuova normativa, la durata massima del contratto di somministrazione a tempo determinato (senza indicazione di causale) non può essere superiore a 12 mesi sulla base di un calcolo riferito all'impresa utilizzatrice. Il contratto può comunque essere prolungato eccedendo tale limite, non oltre i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Il Ministero del Lavoro con circolare n° 17 del 31 ottobre 2018, ha precisato come il limite temporale di 24 mesi, efficace tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinato quanto nell'ipotesi di utilizzo di contratti di somministrazione a termine, deve essere valutato con riferimento al rapporto che il lavoratore ha avuto con il singolo utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare sia i periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale. Ai fini di tale computo si deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le parti, compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.

A tale proposito è utile precisare che resta ferma, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015, la facoltà della contrattazione collettiva di derogare alla durata massima del contratto a termine.

Il contratto di somministrazione a termine può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19 comma 1. Il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco dei 24 mesi.

Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle causali individuate dalla nuova normativa, dove per rinnovo dobbiamo intendere l'esistenza di un pregresso contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le medesime parti che si accingono a stipularne uno ulteriore.

La nuova normativa ha anche introdotto un limite quantitativo massimo del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore, quando sono contemporaneamente presenti nell'impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione in somministrazione a termine.

LEGITTIMO LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO

[CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro – sentenza del 17 agosto 2018 n° 20761](#)

Con sentenza n° 20761 del 17 agosto 2018 la Corte di Cassazione, con riferimento al licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha affermato che il datore di lavoro non deve specificare nella comunicazione i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, quali il numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente i fatti costitutivi del potere esercitato.

La Corte ha poi ribadito il principio secondo il quale nel calcolo del periodo di comporto devono includersi anche i giorni festivi che cadono nel periodo di malattia indicato nel certificato medico. Da ultimo, la Cassazione ha ricordato che non costituisce violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del periodo di comporto.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati